



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Controversie sul pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, competenza per territorio

*Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la [competenza](#) per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.*

NDR: in tal senso Cass. 12.1.2015, n. 270, 7.5.2012, n. 6882, 8.2.2007, n. 2758, 8.7.2005, n. 14441 e 2.12.2016, n. 24640.

**Tribunale di Milano, sentenza del 16.2.2021**

...omissis...

Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).

Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).

In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c..

Applicando i principi di diritto appena esposti al caso in esame, irrilevante è l'eccezione di parte opponente riguardante la mancanza della prova scritta del credito richiesta ex art. 633 cpc, in quanto la presente fase apre un giudizio a cognizione piena per l'accertamento del diritto di credito vantato dall'attore in senso sostanziale (cioè della convenuta opposta XXX).

Nel merito, a giudizio di questo Tribunale il creditore ha dato la prova del titolo e del rapporto di fornitura esistente con il Consorzio per i motivi qui di seguito esposti.

In primo luogo, va osservato che il complessivo comportamento dell'opponente, precedente all'instaurazione del giudizio, appare in contrasto con l'istanza di "disconoscimento" del contratto di fornitura fatta con l'opposizione.

Ed invero, l'opponente non ha mai contestato l'erogazione dei servizi di cui al contratto e non ha neppure contestato alcunché a XXX dopo il ricevimento della diffida di pagamento (doc. 20 fasc. opposta).

In secondo luogo, anche il comportamento tenuto in giudizio contraddice l'istanza di "disconoscimento":

da quanto precisato circa l'efficacia estintiva della nota di credito di cui alla missiva prodotta dall'opposta (doc. 23), implica il riconoscimento che il rapporto di debito/credito per cui è lite nasce dal contratto allegato dalla ricorrente in sede monitoria.

Va, inoltre, osservato che il Consorzio in alcun atto difensivo ha mai disconosciuto la firma e il timbro sul contratto, limitando la propria difesa alla non conoscenza delle clausole per non aver ricevuto copia delle condizioni generali di contratto da cui individuarsi la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Considerato, pertanto, che, in mancanza di specifiche contestazioni, è pacifico che l'opponente ha voluto e conosciuto il documento contrattuale, ne consegue che solo il disconoscimento della firma e del timbro ed eventuale richiesta istruttoria di perizia tecnica grafologica con conseguente accertamento, avrebbe potuto paralizzare la validità e l'applicabilità delle clausole sottoscritte e quindi accettate dal Consorzio.

Nessuna difesa in tal senso è stata spiegata dal Consorzio, risultando pertanto priva di pregio la questione relativa alla mancata consegna delle condizioni generali di contratto.

Ciò detto con riferimento alla piena validità ed efficacia del contratto tra le odierne parti in causa, deve ora osservarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.

All'art. 19.2 del predetto contratto le parti hanno infatti individuato, per ogni controversia nascente dal contratto stesso, con clausola doppiamente sottoscritta, il foro convenzionale del Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Milano risulta inoltre competente anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (*forum destinatae solutionis*), avendo il creditore sede legale in Milano.

Né alcun rilievo può avere la natura di ente pubblico della debitrice non essendo il c.d. foro della tesoreria inderogabile. Sul punto, infatti, la Giurisprudenza è pacifica nell'affermare che "costituisce oramai *jus receptum* nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "*forum destinatae solutionis*", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ." (così, da ultimo, Cass., ord., 12.1.2015, n. 270; v. anche Cass., ord., 7.5.2012, n. 6882; Cass., 8.2.2007, n. 2758; Cass., 8.7.2005, n. 14441)" (Cass., civ. sez. III, del 2 dicembre 2016, n. 24640).

Quanto poi al "disconoscimento" delle fatture azionate, è ovvio che non può trattarsi di disconoscimento in senso tecnico ai sensi dell'art. 214 c.p.c., atteso che detti documenti non costituiscono scritture private (apparentemente) provenienti dal soggetto contro il quale sono prodotti.

Ne' può ritenersi che si tratti di contestazione della conformità della copia prodotta all'originale del documento, in assenza di qualsiasi precisazione in tal senso. Si tratta allora, più semplicemente, di mera contestazione circa la rilevanza del documento ai fini decisori.

Tanto premesso, i documenti in parola, insieme con le fatture del distributore, attestanti il consumo di energia elettrica prelevata dai nove punti di fornitura siti in *omissis*, vanno a corroborare ulteriormente il quadro probatorio a favore dell'opposta.

In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta del Consorzio affinché venisse disposta una CTU sia stata respinta.

Presupposto per dare prova dei fatti in un giudizio, infatti, è l'esposizione dei medesimi in maniera dettagliata, l'allegazione della norma che si attaglia al caso specifico e, in forza del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti rilevanti a sostegno di quanto dedotto.

Nella fattispecie, l'opponente non ha allegato gli errori specifici di contabilizzazione dei consumi e non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno di quanto genericamente eccepito.

La complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra indicati porta a ritenere che XXX abbia fornito prova della fondatezza del suo credito.

Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale o tecnica.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: conferma integralmente il decreto ingiuntivo; condanna parte opponente a pagare a favore di parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di euro 10.730,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

